

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSULTIVE

ART.1 – OGGETTO

Ai sensi dell'art 52 e 59 dello Statuto Comunale l'amministrazione istituisce organismi permanenti di partecipazione dei cittadini, denominate Commissioni Consultive.

ART. 2 – ISTITUZIONE

Sono istituite le seguenti commissioni consultive:

- Attività produttive e promozione territoriale
- Ambiente – Paesaggio – Lavori Pubblici – Patrimonio
- Sicurezza e Ordine Pubblico
- Sport e Tempo Libero.

ART. 3 – ATTRIBUZIONI

Le commissioni di cui all'art. 2, espletano indagini conoscitive, studi e approfondimenti su argomenti ad esse sottoposti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco. In particolare svolgono tutte le attività di carattere consultivo e di approfondimento tematico inerenti alle questioni di competenza, sia in fase istruttoria che, eventualmente, attuativa in rapporto all'azione amministrativa.

I pareri e i criteri generali di indirizzo espressi dalle Commissioni non sono obbligatori né vincolanti per l'organo Comunale deliberante.

ART. 4 – COMPOSIZIONE E NOMINA

Le commissioni consultive possono essere composte da amministratori comunali e/o da cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consiglieri comunali, esperti nel settore di competenza.

Ogni singola Commissione sarà composta da un numero dispari di membri, sino ad un massimo di sette e sarà costituita sulla base di un criterio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza.

I capigruppo consiliari trasmetteranno al Sindaco i nomi dei propri rappresentanti assieme alle loro credenziali per la verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni di eleggibilità, dei requisiti morali e professionali, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta.

Alla nomina delle commissioni consultive provvederà il Sindaco, con decreto, entro 30 giorni dalla designazione. Le commissioni potranno essere nominate anche in mancanza di designazione.

Della nomina è data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

La presidenza delle commissioni spetta al Sindaco o suo delegato. Nella prima seduta la commissione elegge un Vice-presidente e nomina il Segretario.

Il Presidente delle Commissioni potrà richiedere la presenza in commissione dei responsabili di settore interessati all'argomento e/o di esperti, senza diritto di voto e senza oneri a carico del Comune.

Quando l'argomento sottoposto all'esame di una commissione riguarda materia di competenza di più commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Sindaco deferirà l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più commissioni.

Nel caso di convocazione congiunta di più commissioni, la presidenza spetterà, in ogni caso, al Sindaco o a un suo delegato.

I presidenti delle commissioni consultive, od in loro assenza od impedimento, i loro vicari, potranno essere uditi, a giudizio del Sindaco, in sede di riunione degli organismi consultivi previsti dalla vigente normativa, qualora l'ordine del giorno in trattazione da parte di tali ultimi organismi preveda argomenti di competenza anche delle commissioni consultive.

ART. 5 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di ogni seduta della Commissione è redatto a cura del Segretario della commissione un verbale, nel quale vengono riportati sinteticamente i singoli interventi nonché i fatti avvenuti durante la discussione.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della commissione ed è inviato agli organi competenti per i provvedimenti conseguenti, per il tramite della Segreteria comunale presso cui sono anche depositati.

ART. 6 – DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI

Le commissioni durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

ART. 7 - DECADENZA DEI COMMISSARI

I Commissari decadono in caso di perdita dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale. I commissari decaduti saranno sostituiti dal sindaco con le modalità di cui al precedente art. 4.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONI DELLE COMMISSIONI

La Commissione è convocata a cura del Presidente, anche a mezzo di strumenti telematici, con un anticipo di almeno tre giorni. Nella convocazione sono stabiliti il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno.

Il Segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti e alla votazione e nel contempo verbalizza il sunto della discussione e l'esito delle votazioni sulle proposte.

ART. 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

La seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti della Commissione.

ART. 10 – VOTAZIONE

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta. E' facoltà di ciascuna commissione adottare un regolamento per la disciplina dei lavori.

ART. 11 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Tutte le adunanze delle commissioni sono pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti la trattazione di argomenti inerenti persone. I cittadini possono assistere ai lavori delle commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.